

## **Presidente Regione Lazio**

Nicola Zingaretti

[Presidente@regione.lazio.it](mailto:Presidente@regione.lazio.it)

[Ganinetto.giunta@regione.lazio.it](mailto:Ganinetto.giunta@regione.lazio.it)

e.p.c

## **Sindaco di Civitavecchia**

Avv. Ernesto Tedesco

[Marco.setaccioli@comune.civitavecchia.rm.it](mailto:Marco.setaccioli@comune.civitavecchia.rm.it)

[silvia.chiocca@comune.civitavecchia.rm.it](mailto:silvia.chiocca@comune.civitavecchia.rm.it)

## **Assessore all'Ambiente Comune di Civitavecchia**

Manuel Magliani

[manuel.magliani@comune.civitavecchia.rm.it](mailto:manuel.magliani@comune.civitavecchia.rm.it)

## **Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero**

[asscasaurbanisticaerifiuti@regione.lazio.it](mailto:asscasaurbanisticaerifiuti@regione.lazio.it)

## **Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio**

[asslavoripubblici@regione.lazio.it](mailto:asslavoripubblici@regione.lazio.it)

## **Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali**

[assagricolturaeambiente@regione.lazio.it](mailto:assagricolturaeambiente@regione.lazio.it)

## **USMAF Lazio**

Direttore Dott. Carmine Guarino

[usma.fiumicino@sanita.it](mailto:usma.fiumicino@sanita.it)

## **Sanità marittima di Civitavecchia**

[usma.civitavecchia@sanita.it](mailto:usma.civitavecchia@sanita.it)

## **ARPA Lazio**

}  
*Sede legale ed operativa :*  
Via E. Mattei, 42 - 60125 Ancona  
Tel 071-2070614 - fax 071-2082491  
[www.ansepunitam.it](http://www.ansepunitam.it) [info@ansepunitam.it](mailto:info@ansepunitam.it)  
C.F. 93078200420

[direzione.gen@arpalazio.it](mailto:direzione.gen@arpalazio.it)

[sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it](mailto:sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it)

**Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno  
Centro Settentrionale**

Presidente Francesco Maria di Maio

[protocollo@portidiroma.legalmailpa.it](mailto:protocollo@portidiroma.legalmailpa.it)

Dirigente Ufficio Ambiente Ing. Calogero Burgio

[Burgio@portidiroma.it](mailto:Burgio@portidiroma.it)

**Assoporti**

Presidente Avv. Daniele Rossi [info@assoporti.it](mailto:info@assoporti.it)

**N.O.E.**

[tacdo@carabinieri.it](mailto:tacdo@carabinieri.it);

[lglaznurp@carabinieri.it](mailto:lglaznurp@carabinieri.it)

[noermcdo@carabinieri.it](mailto:noermcdo@carabinieri.it)

Egregio Presidente,

mi rivolgo a Lei in qualità di Segretario Generale dell'Associazione Nazionale Servizi Ecologici Portuali – *Ansep Unitam*, associazione che raggruppa a livello nazionale tutte le aziende che operano nel settore dei servizi ecologici portuali (raccolta rifiuti prodotti dalle navi, pulizia degli specchi acquei portuali, antinquinamento e disinquinamento marino etc.) ai sensi del D.lgs 182/2003, per **denunciarLe** quanto sta accadendo nel Porto di Civitavecchia in conseguenza dell'emanazione di una discutibile circolare emanata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - *Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento* (prot. 0010528 in data 11.6.2010) - avente per oggetto la disciplina dei c.d. "sewage" (acque nere) prodotti dalle navi.

Attualmente nel porto di Civitavecchia vi sono ormeggiate due navi passeggeri, rispettivamente appartenenti alla MSC CROCIERE e COSTA CROCIERE, entrambe con a bordo persone positive al **Covid-19**.

In particolare, a seguito dell'Ordinanza n. 114/2019 emanata dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, la MSC CROCIERE sta scaricando dalla data di approdo centinaia di mc/giorno di acque nere **nello specchio acqueo portuale**. Diversamente, almeno fino ad oggi, la COSTA CROCIERE sta regolarmente conferendo le proprie acque nere al locale concessionario deputato a tale servizio ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs 182/2003 "*Attuazione della direttiva 2000/59/Ce sui rifiuti prodotti dalle navi*"; tuttavia, da fonti attendibili, siamo venuti a conoscenza che per meri motivi economici anche la COSTA CROCIERE intenderebbe rilasciare detti reflui nello specchio acqueo portuale nonostante la sua dichiarata politica ambientale sia contraria a detta procedura di "scarico", per cui, presumibilmente a breve, provvederà anch'essa a praticare tale sistema come già attuato dalla MSC CROCIERE.

2

*Sede legale ed operativa :*

*Via E. Mattei, 42 - 60125 Ancona*

*Tel 071-2070614- fax 071-2082491*

[www.anscpunitam.it](http://www.anscpunitam.it) [info@anscpunitam.it](mailto:info@anscpunitam.it)

*C.F. 93078200420*

Come Associazione abbiamo **più volte** denunciato allo stesso Ministero l'illegittimità della suddetta circolare, che è stata emanata a seguito di un mirato quesito avanzato dalla Confederazione Italiana degli Armatori - CONFITARMA in merito alla disciplina dello scarico dei liquami prodotti dalle navi, segnalando specificatamente la sua non rispondenza al dettato della Direttiva Comunitaria e più in particolare alla non corretta interpretazione dei D.Lgs 182/2003 e 152/2006 che regolamentano l'Annesso IV della Convenzione Internazionale MARPOL 73/78 sugli inquinamenti marini.

Nel merito della risposta al quesito, contrariamente ad ogni politica ambientale di salvaguardia e tutela delle acque marine, nonché al c.d. principio di precauzione, la suddetta Direzione Generale afferma che per *"le navi in possesso di un sistema approvato dall'Amministrazione italiana ai sensi della regola 9.1.1. la Marpol non prevede l'obbligo di possedere una cassa di ritenuta (holding tank) e il sistema al raggiungimento del livello superiore della cassa di trattamento, scarica in maniera automatica gli effluenti trattati fuoribordo senza possibilità di trattenuta a bordo"*.

Dunque, su tale presupposto si sostiene che "la nave dotata di un impianto con le caratteristiche di cui alla regola 9.1.1. dell'Annesso IV della Convenzione Marpol può scaricare gli effluenti senza restrizioni di termini di distanza dalla costa, velocità e rateo di discarica, quindi anche nelle **acque portuali (sic!)** purché l'impianto di trattamento dei reflui sia pienamente operativo ed efficiente e non si determinino le condizioni negative (produzione di solidi galleggianti o decolorazione delle acque circostanti) previste dalla regola 11.1.2.2. del medesimo Annesso IV".

A seguito di tale risposta la CONFITARMA ha diffuso una propria circolare per l'opportuna pubblicità informando tutti gli associati circa i chiarimenti ministeriali acquisiti in materia, per cui **si è venuta a verificare una situazione a dir poco incontrollabile soprattutto in considerazione dell'attuale situazione di emergenza igienico sanitaria data dal virus covid- 19.**

La norma nazionale di riferimento per la tutela delle acque dall'inquinamento e relativa disciplina degli scarichi è il D.Lgs 152/2006, c.d. "Codice ambiente", con specifico riferimento alla Parte Terza, Sezione Seconda, art. 73 e seguenti.

In particolare, detto Codice, all'art. 124, disciplina che:

- tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico;
- il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, **è definito dalla Regione**;
- le autorizzazioni allo scarico sono subordinate al **rispetto dei parametri chimico fisici della Regione** e non inferiori a limiti imposti dalla legge;
- gli scarichi di reflui industriali devono essere permanentemente resi accessibili alle ispezioni e tutti gli scarichi devono essere sottoposti all'attività di **controllo periodico dell'Autorità competente** (art. 128).

Inoltre, ai sensi dell'art. 134, comma 2:

- [...] chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno **da impianti pubblici di depurazione**, senza l'autorizzazione di cui all'art.124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

La *ratio legis* è ovviamente quella di tutelare la salute pubblica e l'ecosistema marino più prossimo alla costa (acque superficiali costiere) garantendo che tutti gli scarichi (da qualunque fonte derivanti) siano preventivamente valutati e costantemente monitorati dall'autorità competente al fine di garantire la rispondenza ai parametri nazionali e regionali; **procedura non attuata alla situazione che si sta verificando nel Porto di Civitavecchia**.

La norma convenzionale è pertanto da considerarsi evidentemente e logicamente più restrittiva della Marpol ed equivalente al "Clean Water Act" emesso dall'ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY statunitense che elenca numerosi ed ampie "No Discharge Zones" individuate da ciascun Stato Federale.

La norma nazionale di riferimento per la gestione dei rifiuti, ivi compresi quelli liquidi e quindi i sewage, è sempre il richiamato "Codice ambiente", con specifico riferimento alla Parte Quarta, art. 177 e seguenti.

Tuttavia, ai sensi del successivo art. 232, "la disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi e ai residui di carico è contenuta nel decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182" (*lex specialis*)

L'art. 185, comma 2, lettera a), prescrive però che "sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi escluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a) le acque di scarico [...]".

Da quanto sopra esposto, al fine di individuare la normativa di riferimento e, di conseguenza, le corrette modalità di gestione del sewage prodotto a bordo delle navi, bisogna quindi distinguere se lo "sversamento di reflui sia riconducibile ad uno "scarico refluo" (Parte Terza Cod. Amb.) o di dispersione di rifiuto liquido (Parte Quarta Cod. Amb. e di conseguenza il D.Lgs 182/2003).

La costante giurisprudenza è riassumibile nella Cass. Pen. Sez III del 07/11/2017 n.50629 "in caso di sversamento di reflui, la disciplina delle acque è applicabile in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico, come definito dall'art. 74 comma 1 lett. ff) del D.Lvo 152/2006, anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, di acque reflue in uno dei corpi recettori specificati dalla legge (acque superficiali, suolo, sottosuolo, rete fognaria) ed effettuato tramite un sistema stabile che canalizza i reflui fino al corpo recettore, senza soluzione di continuità; conseguentemente, laddove gli effluenti non defluissero direttamente in condotte di scarico, bensì raggiungessero il terreno per cosiddetto "ruscellamento" senza convogliamento tramite condotta, verrebbe a mancare il requisito del nesso funzionale e diretto delle acque con il corpo recettore, sicché opererebbe, allora, la disciplina sui rifiuti; pertanto, in quest'ultima ipotesi non potrà configurarsi l'inosservanza del divieto di scarico, di cui all'art. 137 comma 11 del citato decreto, **quanto piuttosto la fattispecie di abbandono di rifiuti allo stato liquido**, sanzionata dall' art. 256 del medesimo decreto (nella specie si trattava di sversamento di reflui da trincee drenanti, avvenuto per tracimazione diretta sul terreno).

Per tutto ciò ne deriva che, qualora la nave effettui lo sversamento del sewage in mare in via continuativa e diretta dall'impianto di collettamento e/o trattamento (per mezzo della c.d. "sewage outboard-valve" posta in posizione aperta) la fattispecie ricadrà nell'ambito di applicazione dello scarico di acque reflue in acque superficiali costiere (Parte Terza Cod. Amb); qualora, invece, la nave mantenga la suddetta valvola in posizione chiusa (rappresentando questa un elemento di discontinuità ed interruzione del sistema), effettuando in tal senso un "**deposito preliminare di**

**rifiuti**” (contenimento in una cassa di ritenzione - storage tank dedicata o anche la stessa asservita all'impianto di trattamento di bordo - "Sewage Treatment Plant) per la successiva scarica, la fattispecie ricadrà nella gestione dei rifiuti allo stato liquidi (D.Lgs 182/2003: qualora non dichiarati o conferiti ex artt. 6 e 7 D. Lgs 182/2003 si applicheranno i sanzionatori di cui all'art. 13 del medesimo D.Lgs 182/2003 e/o qualora sversati in mare, il sanzionatorio di cui all' art. 256 Cod. Amb. (**abbandono di rifiuti allo stato liquido**).

Ciò che ci preme sottolineare affinché codesta Regione, e chi legge in copia per le rispettive competenze, possa svolgere gli opportuni controlli secondo quanto sancito nella rispettiva Parte Terza e Quarta del richiamato D.Lgs e che contrariamente a quanto sancito nella circolare del Ministero, per erronea interpretazione normativa, è che, sebbene la Convenzione Marpol 73/78 consenta lo scarico in mare dei rifiuti contemplati dall'Annesso IV (Sewage) a determinate condizioni, **tali rifiuti non possono essere scaricati negli specchi acquei portuali e quindi in porto.**

Tale specifica distinzione che intercorre fra la definizione di **mare e quella di porto** è individuabile sempre all'intero dello stesso Annesso IV anche alla regola 8 (Discharge of sewage) che al punto 1 specifica testualmente "Subject to the provision of regulation 9 of this Annex, the discharge of sewage into the **sea** is prohibited, except when (...). (*non quindi into the Port...*)

Infatti, proprio alla successiva Regola 10 "Reception Facilities" viene introdotto il concetto di porto e terminale c.d. "Reception Facilities": "[...] *The Government of each Party to the Convention undertakes to ensure the provision of facilities at ports and terminals for the reception of sewage, without causing undue delay to ships, adequate to meet the needs of the ships using them*".

A tale riguardo la stessa Convenzione continua a distinguere le due definizioni di mare e porto alla Regola 12 "Reception Facilities" con la quale è **previsto che nei porti e terminali siano presenti gli impianti di conferimento delle acque reflue e che detti conferimenti avvengano senza causare ritardi alle navi**, escludendo la possibilità per le navi in sosta nei porti e terminali, ivi comprese le acque interne, di scaricare i sewage in detti ambiti, prevedendo invece l'obbligo di conferire le acque nere - anche se trattate - agli impianti di gestione portuale, altrimenti verrebbe meno la stessa applicabilità della richiamata Regola 12 dell'Annesso IV, come pure della Direttiva 2000/59/CE successivamente revisionata dalla Direttiva 2019/883/UE; definizione che la si trova anche in quest'ultima Direttiva dove, all'art. 2, punto 9), viene definito come porto "*un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco delle navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto*".

Se detta tipologia di rifiuto il cui trattamento è comunque previsto, non venisse conferito all'impianto portuale durante la sosta della nave in un porto, verrebbe meno anche l'obbligatorietà che ogni porto ha di dotarsi di tali impianti ai sensi della normativa internazionale e comunitaria.

Infatti, il D.Lgs 182/2002, all'art. 7, comma 1, quale *lex specialis* in materia, prevede l'obbligo di conferimento di **tutte le tipologie di rifiuti compresi i sewage** se non scaricati **durante la navigazione**, unica eccezione al conferimento è la c.d **deroga** a poter conferire in un altro porto previa verifica della relativa capacità di stoccaggio.

Pertanto, consentire alle navi di scaricare le acque nere, seppur trattate, sugli specchi acquei portuali senza conferirle agli impianti di gestione portuale determinerebbe una violazione degli obiettivi e delle normative vigenti in quanto non è previsto da nessuna norma lo scarico dei rifiuti

sugli specchi acquei portuali; anzi, la stessa Convenzione Marpol prevede per le navi che sostano in porto e ai terminali il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali (Regola 12, Annesso IV), escludendo la possibilità di scarico nello specchio acqueo portuale e detta impostazione è stata confermata anche dalla Circolare emessa dal RAM, prot. RAM/1390/2/2009 in data 3 aprile 2009, con la quale, equiparando le acque grigie alla disciplina per le acque nere (Annesso IV della Marpol 73/78), viene affermato che: "in particolare, per le unità soggetto al rispetto dell'Allegato in esame (stazza superiore 400 GT, abilitate ad una navigazione internazionale) lo scarico di liquami in mare viene consentito, esclusivamente ad una distanza maggiore alle tre miglia nautiche dalla terra più vicina, solo se la nave possiede un impianto approvato e funzionante per il trattamento e la disinfezione dei liquami, ovvero in mancanza di tali sistemi ad una distanza non inferiore alle 12 miglia marine. Ciò posto, si intende precisare che la disciplina introdotta dal Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 182 recante attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, ha come obiettivo primario la riduzione degli scarichi in mare di qualsiasi tipologia, attraverso la contestuale incentivazione all'utilizzo degli impianti portuali di raccolta. La normativa comunitaria, tuttavia, non introduce nuovi e differenti vincoli relativamente alle modalità di scarico in mare dei rifiuti prodotti a bordo dalle navi, ricacciandosi alla citata Convenzione internazionale sia per ciò che attiene all'identificazione dei rifiuti, sia per quanto riguarda le condizioni ed i divieti legati all'eliminazione degli stessi, prevendendo pertanto in linea generale l'obbligo di conferimento presso gli impianti portuali di raccolta, peraltro derogabile a determinate condizioni ivi specificate (vedasi articolo 7)."

Ora ci si chiede come si sia potuto prescindere nell'emanare la circolare ministeriale in oggetto, dalle verifiche obbligatorie che sotto il profilo tecnico sono richieste per qualsiasi scarico di reflui sulle acque superficiali, tanto più quelle marine e che richiedono il rispetto dei parametri prescritti per legge e spesso resi anche più restrittivi da normative Regionali.



Inoltre, ci si chiede come possa essere stato autorizzato detto scarico senza prendere le dovute precauzioni, senza richiedere agli enti competenti le relative autorizzazioni, qualora si voglia far rientrare, erroneamente, la situazione *de quo* nella disciplina dello scarico delle acque.

Altresì, ci si chiede ancora se gli impianti di bordo sono in grado di rimuovere gli agenti patogeni, sostanze che richiedono ossigeno, solidi sospesi, olio e grasso delle acque reflue, ma poco efficaci nella rimozione di metalli disciolti e sostanze nutritive (ammoniaca, azoto, e fosforo, ipoclorito di sodio, ecc.), **comportando quindi un elevato rischio biologico soprattutto in una situazione di emergenza sanitaria.**

Alla luce di quanto sopra esposto, vista la gravità della situazione che si sta verificando nel Porto di Civitavecchia e che può determinare un rischio per l'ambiente marino e un rischio igienico sanitario per la tutela della salute pubblica, la scrivente Associazione chiede un urgente intervento per le competenze rispettivamente attribuite dalla legge **affinché possa essere rispettata la vigente normativa nazionale**, con specifico riferimento al D.Lgs 182/2003 quale *lex specialis* in materia, **che prevede l'obbligo per le navi in sosta nei porti di conferire i rifiuti prodotti all'impianto portuale e non il loro sversamento nello specchio acqueo.**

Nel confidare in un autorevole ed urgente intervento in merito a quanto segnalato si resta a disposizione per ogni necessità.

Con osservanza,

ANSER-UNITAM  
Il Segretario Generale  
Dott.ssa    
Dott.ssa 

6

Sede legale ed operativa :  
Via E. Mattei, 42 - 60125 Ancona  
Tel 071-2070614 - fax 071-2082491  
[www.ansepunitam.it](http://www.ansepunitam.it) - [info@ansepunitam.it](mailto:info@ansepunitam.it)  
C.F. 93078200420